

BOZZE DI STAMPA

7 ottobre 2015

N. 1 - ANNESSO X

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

**Disposizioni per il superamento del bicameralismo
paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il
contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni,
la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della
parte II della Costituzione (1429-B)**

EMENDAMENTI

Art. 13.

13.200

MARCUCCI

Ritirato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 13. - (*Modifiche agli articoli 73 e 134 della Costituzione*) – 1.
All'articolo 73 della Costituzione, il primo comma è sostituito dai seguenti:

"Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione. Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati possono essere sottoposte, prima della loro promulgazione, al giudizio preventivo di legittimità costituzionale da parte della Corte costituzionale, su ricorso motivato presentato da almeno un quarto dei componenti della Camera dei deputati entro dieci giorni dall'approvazione della legge, prima dei quali la legge non può essere promulgata. La Corte costituzionale si pronuncia entro il termine di trenta giorni e, fino ad allora, resta sospeso il termine per la promulgazione della legge. In caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale, la legge non può essere promulgata".

2. All'articolo 134 della Costituzione, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

"La Corte costituzionale giudica altresì della legittimità costituzionale delle leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati ai sensi dell'articolo 73, secondo comma"».

13.1000

GOTOR, MIGLIAVACCA, BROGLIA, CASSON, CHITI, CORSINI, D'ADDA, DIRINDIN, FORNARO, GATTI, GUERRA, LAI, LO GIUDICE, LO MORO, MANASSERO, MANCONI, MARTINI, MICHELONI, MUCCHETTI, PEGORER, RICCHIUTI, RUTA, SONEGO, TOCCI, TRONTI, TURANO

Ritirato

Al comma 1, secondo capoverso, sostituire le parole: «possono essere» con le seguenti: «sono» e sopprimere le parole da: «, su ricorso motivato» fino a: «non può essere promulgata».

13.1001

GOTOR, MIGLIAVACCA, PEGORER

Ritirato

Al comma 1, secondo capoverso, sostituire le parole: «da almeno un quarto dei componenti» con le seguenti: «da almeno un decimo dei componenti».

Art. 21.

21.1003

GOTOR, MIGLIAVACCA, BROGLIA, CASSON, CHITI, CORSINI, D'ADDA, DIRINDIN, FORNARO, GATTI, GUERRA, LAI, LO GIUDICE, LO MORO, MANASSERO, MANCONI, MICHELONI, MINEO, MUCCHETTI, PEGORER, RICCHIUTI, RUTA, SONEGO, TOCCI, TRONTI, TURANO

Ritirato

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) al terzo comma, il secondo periodo è sostituito dai seguenti:

"Dopo il quarto scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dell'assemblea. Dopo l'ottavo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta"».

21.204

FORNARO, GATTI

Ritirato

Al comma 1, lettera b), sostituire l'ultimo periodo con i seguenti:
«Dopo il sesto scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta. Qualora nel nono scrutinio nessuno abbia riportato detta maggioranza, si procede nello stesso giorno al ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto nel precedente scrutinio il maggior numero di voti e viene proclamato eletto quello che consegue la maggioranza, anche se relativa. A parità di voti è eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età».

ORDINE DEL GIORNO

Art. 30.

G30.200

RANUCCI

Il Senato,

premessso che:

la storia del regionalismo in Italia ha avuto un corso contraddittorio, certamente importante per la crescita e lo sviluppo del Paese, ma anche portatore di distorsioni, se non di degenerazioni, che sono in parte causa ed effetto del complessivo sfaldamento del sistema politico italiano e di un distacco delle istituzioni dalla società civile che ha ormai raggiunto livelli allarmanti.

le regioni hanno contribuito alla crescita delle comunità locali, alla tutela del patrimonio storico ed ambientale, allo sviluppo delle infrastrutture e dell'impresa ed all'estensione del welfare, in particolare all'estensione del diritto alla salute. Sarebbe sbagliato non considerare tutto questo e cancellare, nell'attuale momento di crisi, le ragioni di un sano regionalismo e di un sano federalismo;

negli ultimi quindici anni circa sono venute crescendo tuttavia, soprattutto a livello delle istituzioni regionali, forme di dispersione della pubblica amministrazione con sprechi di danaro pubblico e con forme di inquinamento non controllabili con gli attuali strumenti e sottratte alla stessa autorità regolativa dello Stato centrale;

considerato che:

si impone oggi una nuova stagione del regionalismo e del federalismo in Italia che tenga conto soprattutto di tre elementi tra loro, collegati. In primo luogo, la necessità di una semplificazione dell'architettura del regionalismo italiano anche nel numero delle regioni per ridurre la spesa pubblica, razionalizzare i costi evitando la proliferazione di troppi centri decisionali di spesa e di programmazione. In secondo luogo, la necessità di semplificare e snellire il quadro normativo e legislativo che regola aspetti essenziali della vita economica del Paese e che oggi, frammentato in venti realtà, rende troppo complesso il funzionamento di settori strategici quali la formazione, il governo del territorio, la sanità;

il processo di integrazione europea pone naturalmente l'esigenza di ridurre l'articolazione regionale in tutti i Paesi e le Nazioni che fanno

parte della Unione europea. Un'Europa più forte impone una più chiara e limpida articolazione regionale all'interno degli Stati nazionali;

impegna il Governo:

a prendere in considerazione prima dell'entrata della presente legge di revisione costituzionale l'opportunità di proporre anche attraverso una speciale procedura di revisione costituzionale la riduzione delle Regioni ad un numero non superiore nel massimo a dodici.

EMENDAMENTI

Art. 33.

33.2002

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA

Al comma 1, capoverso «Art. 119», quarto comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatto salvo il perseguimento dei principi fondamentali di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della Costituzione Repubblicana. Alle Regioni con presenza rilevante di riconosciute minoranze linguistiche è comunque, ai fini di uguaglianza tra i cittadini, assicurato il costo derivante dalla promozione e tutela della lingua e della identità culturale».

33.2003

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA

Al comma 1, capoverso «Art. 119», quarto comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatto salvo il perseguimento dei principi fondamentali di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della Costituzione Repubblicana. Alle Regioni insulari è comunque garantito dallo Stato, ai fini di uguaglianza tra i cittadini, il costo derivante ai fini della continuità territoriale marittima ed area nonché quello necessario alla tutela e promozione della lingua e della identità culturale».

Art. 35.

35.1000

PEGORER, MICHELONI

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «nella rappresentanza» aggiungere le seguenti: «nonché l'elezione da parte dei cittadini dei senatori in occasione dell'elezione dei Consigli Regionali».

35.1001

GOTOR, CORSINI

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «nella rappresentanza» aggiungere le seguenti: «nonché l'indicazione diretta e cogente da parte dei cittadini dei senatori in occasione dell'elezione dei Consigli Regionali».

Art. 38.

38.9c (testo 2)

PALERMO, ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, LANIÈCE, PANIZZA, BATTISTA, BUEMI, ZIN, Fausto Guilherme LONGO

Sostituire il comma 9, con il seguente:

«9. All'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, le parole: ", delle Province" sono soppresse.».

Art. 39.

39.202

RANUCCI

Ritirato

Sostituire il comma 12, con i seguenti

«12. Le disposizioni di cui al capo IV della presente legge costituzionale non si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano fino all'adeguamento dei rispettivi statuti sulla base di intese con le medesime Regioni e Province autonome e fino alla conclusione della procedura speciale di revisione costituzionale di cui ai commi da 12-*bis* a 12-*octies* del presente articolo. Le disposizioni di cui al capo IV della presente legge costituzionale non si applicano alle Regioni ordinarie fino alla conclusione della procedura speciale di revisione costituzionale di cui ai commi da 12-*bis* a 12-*octies* del presente articolo.

12-*bis*. È istituito un Comitato parlamentare per le riduzione del numero delle Regioni, di seguito denominato "Comitato", composto di venti senatori e venti deputati, nominati dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro, tra i membri, rispettivamente, delle Commissioni permanenti competenti per gli affari costituzionali del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

12-*ter*. Il Comitato esamina i progetti di legge di revisione costituzionale degli articoli di cui al titolo V della parte seconda della Costituzione, afferenti alla materia della riduzione del numero delle Regioni della fusione di quelle già esistenti e della creazione di nuove, al fine di conseguire alla conclusione della presente procedura speciale di revisione costituzionale un numero complessivo di Regioni non superiore nel massimo a dodici. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati assegnano o riassegnano al Comitato i progetti di legge costituzionale relativi alle materie di cui al presente comma presentati alle Camere a decorrere dall'inizio della XVII legislatura e fino alla data di conclusione dei suoi lavori.

12-*quater*. Il Comitato esamina i progetti di legge ad esso assegnati in sede referente, secondo le norme della presente legge costituzionale e del regolamento della Camera dei deputati: in quanto applicabili. Il Comitato può adottare, a maggioranza assoluta dei componenti, ulteriori norme per il proprio funzionamento e per lo svolgimento dei lavori. Il Comitato nomina uno o più senatori o deputati con funzioni di relatore. Possono essere presentate relazioni di minoranza. Il Comitato assegna un termine per

la presentazione delle relazioni ed un termine entro il quale pervenire alla votazione finale.

12-quinquies. Il Comitato, concluso l'esame preliminare dei progetti di legge ad esso assegnati ai sensi del comma 12-ter, trasmette ai Presidenti delle Camere i testi dei progetti di legge, ovvero i testi unificati, adottati come base per il seguito dell'esame. Entro i termini fissati d'intesa tra i Presidenti delle Camere, ciascun senatore o deputato, il Governo e ciascun Consiglio regionale possono presentare alle Presidenze delle Camere emendamenti su ciascuno dei testi adottati ai sensi del presente comma, sui quali si pronuncia il Comitato.

12-sexies. I Presidenti delle Camere adottano le opportune intese per l'iscrizione del progetto o dei progetti di legge costituzionale od ordinaria all'ordine del giorno delle Assemblee e stabiliscono la data entro la quale ciascuna Camera procede alla loro votazione finale, nel rispetto dei termini di cui al comma 12-septies. Nel corso dell'esame davanti alle Assemblee si osservano le norme dei rispettivi regolamenti.

12-septies. I lavori parlamentari relativi ai progetti di legge costituzionale di cui al comma 12-ter, sono organizzati in modo tale da assicurare la conclusione entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Il progetto o i progetti di legge costituzionale sono adottati da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di un mese e sono approvati a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.

12-octies. La legge o le leggi costituzionali approvate ai sensi dei commi da 12-ter a 12-septies del presente articolo sono sottoposte, quando ne facciano domanda, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali, a referendum popolare anche qualora siano state approvate nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti e sono promulgate se al referendum siano state approvate dalla maggioranza dei voti validi».

39.700 (testo 2)

ZELLER, PALERMO, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, BUEMI, BATTISTA, TONINI, RUSSO

Al comma 12, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Alle medesime Regioni a statuto speciale e Province autonome possono essere attribuite la funzione legislativa e quella amministrativa nelle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, per le parti in cui prevede forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite, con legge approvata da entrambe le Camere sulla base di intesa tra lo Stato e la Regione o Provincia autonoma interessata».

Conseguentemente:

a) *all'articolo 38, sostituire il comma 9 con il seguente:*

«9. All'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, le parole: ", delle Province" sono soppresse».

b) *all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «dagli articoli 28, 35, 39, commi 3, 7 e 10 e 40, commi 1, 2, 3 e 4,», con le seguenti: «dagli articoli 28, 35, 39, commi 3, 7, 10 e 12, e 40, commi 1, 2, 3 e 4,».*

Art. 40.

40.200

MARCUCCI

Ritirato

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Dalla legislatura successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale è costituita l'Amministrazione parlamentare, risultante dall'unificazione delle Amministrazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ed è istituito il ruolo unico dei dipendenti dell'Amministrazione parlamentare nel quale confluiscono i dipendenti appartenenti alle Amministrazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica».

Conseguentemente, al comma 5, sopprimere il primo periodo.

Conseguentemente sopprimere il comma 6.

40.0.200

MARCUCCI

Ritirato

Dopo l'articolo 40 inserire il seguente:

«Art. 40-bis - (Disposizioni di coordinamento) – 1. Negli articoli della Costituzione non espressamente modificati dalla disposizioni precedenti della precedente legge l'espressione "Parlamento in seduta comune dei suoi membri" è sostituita da: "Parlamento", l'espressione: "Presidente della Camera" e: "Presidente del Senato" sono sostituite da: "Presidente del Parlamento", le parole: "Camera", "Camera dei Deputati", "Senato", "Senato della Repubblica", "le due Camere", "ciascuna Camera", "Ca-

mere", "Camere nuove" "Camere o anche una di esse" sono sostituite dalla parola: "Parlamento". Il predicato, l'articolo e le preposizioni articolate delle proposizioni che si riferiscono alle disposizioni suddette sono, conseguentemente, volti al singolare.».
